

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Allegato: A
alle statuti
n. 4348

Art. 1

E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266,

L'Associazione denominata "La Rocca".

Art. 2

Essa ha sede provvisoria in Via delle Mura 23 Bibbona.

Art. 3

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.


L'Associazione ha scopo di:

- operare, promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine, del dolore fisico e psicologico, dell'emarginazione, aiutare in forma concreta tutti coloro che si trovano in situazione di disagio. Organizzare servizi atti all'inserimento sociale, all'assistenza domiciliare e o residenziale;

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio di bisoqni emergenti della collettività ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante

Spis, Bagn.



pubblicazioni periodiche;

- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, atti a favorire una migliore qualità della vita.

L'Associazione "La Rocca" opera nell'ambito di organismi agenti nel settore del volontariato quale definito all'art.2 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Non ha fini di lucro. La sua struttura risponde a criteri di democraticità.

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti meglio risultano dal contesto del presente Statuto.

La formazione del bilancio dal quale risulteranno i beni, i contributi, i lasciti e quant'altro, è obbligatoria.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e potrà avvalersi di strutture proprie nelle forme e modi di legge.

TITOLO II

SOCI - PATRIMONIO

Art. 4

Sono soci dell'associazione persone fisiche o istituzioni pubbliche e private di qualsiasi natura e senza discriminazioni di ordine ideologico, politico o religioso in qualità di:

Peri, Baci.



a) soci fondatori, quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione;

b) soci ordinari, quelli che ne richiedono l'iscrizione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio. Partecipano direttamente alla vita e alla attività della associazione;

c) soci onorari, quelli che sostengono l'associazione con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.

Art. 5

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, e partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

E' obbligo dei soci osservare il presente statuto e perseguire le finalità dell'Associazione come specificate dal precedente art.3.


Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 7

L'Associazione attua le sue finalità con i contributi dei soci, di enti pubblici e privati, con convenzioni, con convenzioni con enti pubblici e privati, con elargizioni che alla associazione possono pervenire da parte di privati cittadini e

Foris Ricciagu

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

Istituzioni pubbliche.

a) L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobili ed immobili utili per il conseguimento delle proprie finalità.

b) In caso di scioglimento il patrimonio e i documenti della Associazione saranno affidati all'Amministrazione Comunale che li terrà in custodia per un anno. Trascorso tale periodo, il vessillo e i documenti rimarranno nell'archivio comunale, il patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà destinato all'ente morale "Casa Fattori" di Bibbona; In caso di suo eventuale scioglimento, ad enti di assistenza esistenti nel comprensorio su deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona.


c) L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti;
- 2) contributi privati, dello Stato, di Enti e Istituzioni, di organizzazioni internazionali;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 5) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Potrà acquistare beni immobili e mobili registrati, accettare donazioni e lasciti testamentari.

TITOLO III

Enrico Baciaghi



AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci fondatori ed ordinari.
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente
- d) I Sindaci Revisori.

Art. 9

L'Assemblea deve essere convocata in Bibbona anche fuori della sede sociale.

- a) L'Assemblea dei Soci adotta le proprie deliberazioni con voto palese.


Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.

- b) L'Assemblea generale dei Soci delibera sulle modifiche dello statuto sociale e dell'atto costitutivo, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e su quanto ad essa riservato per legge.

- c) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

- d) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di al-

Floris Biagi.



meno 3/4 degli associati, della riunione verrà redatto apposito verbale a cura di un notaio.


- e) L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, con le modalità sopra precisate e per gli altri adempimenti di propria competenza. Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi, i lasciti e quant'altro.

Art. 10

Sond compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare le relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative;
- c) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- d) approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- e) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- f) deliberare in ordine alla eventuale esclusione di un socio per gravi motivi;
- g) si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci regolarmente iscritti da non meno di 3 mesi, deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche alla attuazione dei programmi ed

Giulio Pisciotti



in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

h) delle riunioni deve essere redatto, a cura del segretario, e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro "Verbali dell'Assemblea".

i) l'ordine del giorno può essere demandato all'esame, alla discussione e votazione dell'Assemblea in prima convocazione o, mancando il numero legale degli intervenuti all'Assemblea, in seconda convocazione.

l) fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

m) risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgano la maggioranza relativa dei consensi.


n) per l'Assemblea ordinaria è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio non amministratore; è vietato il cumulo delle deleghe.

Art.11

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui l'Associazione possa disporre.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione deve esse-

Fotis Baidi



re diffuso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- a) Partecipano all'Assemblea i soci che sono in regola con le quote associative e che sono iscritti da almeno tre mesi;
- b) le assemblee dei soci possono divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse generale o di carattere collettivo;
- c) è tuttavia facoltà del Presidente di consentire ai soci di prendere la parola nei casi di cui al punto b).

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri tutti eletti dall'Assemblea dei Soci su una o più liste presentata al Presidente dell'Assemblea entro termini stabiliti all'inizio dei lavori dell'Assemblea stessa composta da nominativi preferibilmente con acquisita ma significativa esperienza di volontariato, per qualità e durata, nell'associazione stessa. Esso dura in carica tre anni.

- a) Fatta eccezione del primo Consiglio Direttivo che sarà nominato per intero dai soci fondatori e durerà in carica anni 2 ove durante periodo per dimissioni o altra causa venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo la sua sostituzione sarà disposta dal Consiglio stesso;
- b) le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza;

Per: Pacioli



c) l'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data, ed il luogo della riunione, deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente esposto nei locali della sede sociale;

d) delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in un apposito libro "Verbali del Consiglio Direttivo".

Art. 13

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei componenti.

a) Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone, e di elezioni alle cariche sociali. Le deliberazioni risultano valide quando otterranno il voto favorevole della maggioranza dei presenti;


b) il Consiglio Direttivo, nella prima sua riunione, elegge, nel proprio seno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l'Economo, il Responsabile dei servizi.

Art. 14

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba precedere alla sostituzione di uno o più membri, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria e che questa sia

Spis. P. 19



esaurita procederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri mancanti.

a) La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

Art.15

Le elezioni di tutte le cariche sociali hanno luogo ogni tre anni con votazione segreta dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

a) a parità di consensi risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età;

b) è ammesso il voto per delega da conferirsi esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due;

c) per l'esecuzione delle parti del presente statuto che lo richiedono, il Consiglio Direttivo provvederà alla stesura del regolamento che dovrà essere redatto entro e non oltre 3 mesi dalla costituzione dell'Associazione ed essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art.16

Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio può nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive, sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati della associazione, riscuotere nell'interesse

Foris Paciagh.



dell'Associazione somme da terzi rilasciando deliberatoria quietanza. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.17

I compiti del Segretario, dell'Economo, dell'Amministratore e del Responsabile dei servizi, sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art.18

Nessun compenso è dovuto ai membri elettivi nonchè ai soci aderenti, per prestazioni fornite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO - COLLEGIO DEI REVISORI


Art.19

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 31.12 il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art.20

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, su proposta dei soci fondatori, fatta eccezione del primo Colle-

Giovanni Baffi



gio dei Revisori dei conti che sarà nominata per intero dai soci fondatori, durerà in carica anni due, ove durante detto periodo per dimissioni od altra causa venga a mancare un membro del Collegio dei Revisori, la sua sostituzione sarà disposta dal Collegio stesso.

a) Nella prima riunione, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

b) Il Collegio dei Revisori dei Conti almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'Associazione.

c) Verifica, altresì, il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

d) Dalle proprie riunioni, il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO V

CONTROVERSIE

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno "ex novo et equo", senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà

Foris Banca



inappellabile.


Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del regolamento interno o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

Letto e approvato dai Soci fondatori

Glorio Biagi

[Handwritten signature]



Registrato in
LIVORNO

il 31 gennaio 1894

al N° 161

Li. *[Signature]*

La presente copia, composta di *due* fogli e conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla

Livorno, 31 gennaio 1894

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]